

Roma, 8/3/2018

A: soci ordinari Felis Nitra – Club Italia residenti in Italia

**Oggetto: Informativa sui rapporti Club Italia – ANFI - MIIPAF**

Cari Soci,

come forse ricorderete, a gennaio scorso [FFS aveva inviato una richiesta di chiarimenti](#) (parere) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali italiano ([all. 1](#)), ed in copia a FIFe e LOOF, relativamente alla validità dei nostri pedigree rispetto alla normativa italiana, alla quale è finalmente arrivata una risposta lo scorso 1 marzo ([all.ti 2, 3, 4](#)).

Il Direttore Generale del Ministero [ha risposto](#) sia ad FFS che a LOOF e FIFe, e si è limitato a ripetere, come un disco rotto, le cose che sentiamo da anni, senza assolutamente entrare nel merito delle palesi contraddizioni e anomalie che si sono venute a creare e che abbiamo puntualmente esposto ed argomentato nella nostra richiesta di gennaio scorso.

Vi preghiamo di leggere la risposta del Ministero col massimo dell'attenzione, anche al fine di poter discutere insieme il suo contenuto e le possibili conseguenze che si vengono a delineare, non solo per noi, ma per tutta la categoria degli allevatori italiani: questo parere, infatti, tende, fra le altre cose, a presentare una situazione a dir poco paradossale anche sull'importazione e registrazione di gatti dall'estero che, secondo il Ministero, potrebbero anche non essere iscritti ai LG... (!) Ecco perché è importante leggere con estrema attenzione la risposta del Ministero, al fine di fare delle corrette valutazioni di merito su quanto in essa contenuto.

In sostanza possiamo riassumere questo “parere” in termini molto semplici: poiché i nostri cuccioli (gatti) nascono in Italia, è obbligatorio registrarli presso un Libro Genealogico Italiano, riconosciuto dal Ministero Italiano, al fine di poterli “commercializzare” in Italia. Se i nostri cuccioli nascessero in Slovacchia o se venissero “commercializzati” all'estero, ciò non sarebbe necessario. Infatti i nostri soci in Olanda o in Svizzera possono “commercializzare” i propri cuccioli dove e come vogliono in tutto il mondo, Italia compresa. In sostanza, la discriminante è il luogo di nascita, o meglio, la sede dell'allevamento.

La ragione sembra più adatta ad una spiegazione teologica che ad una discussione di legge e diritto ed assomiglia molto ad un “perché lo dico io”. Ovviamente continuiamo a dissentire dall'interpretazione data, anche perché crea disparità e contraddizioni di vario genere. Avremmo intenzione, pertanto, di proseguire nella nostra piccola “battaglia” per ottenere quello che per noi è un trattamento corretto ed egualitario

rispetto agli altri paesi della UE, ma non prima di sapere se possiamo contare sul vostro appoggio.

Vogliamo, inoltre, informarvi circa alcune voci di corridoio secondo le quali è previsto, prossimamente, un incontro tra il Ministero ed i rappresentanti dei 3 LG italiani autorizzati, in seguito al quale potrebbe essere decisa la limitazione, se non la definitiva chiusura, delle *trascrizioni* di pedigree per i gatti nati in Italia che registrano all'estero. Se ciò accedesse, i 3 LG potrebbero smettere di trascrivere i nostri pedigree lasciandoci, per così dire, “fuori legge” a partire da subito. Questa è, al momento, solo un'indiscrezione, ma vista la posizione dichiaratamente a noi ostile di ENFI ed ANFI (quelli che insistono maggiormente per la chiusura delle trascrizioni) pare un'ipotesi alquanto concreta. Del resto, la stessa identica posizione è stata presa dal LOOF in Francia, proprio in virtù di un accordo firmato con ENFI (vedi il testo sui siti di ENFI e LOOF) nel quale solamente i pedigree rilasciati da uno dei 3 LG italiani riconosciuti possono essere trascritti in Francia. Ovviamente parliamo di “commercializzazione” e di “riproduttori”...

Come dicevamo, vorremmo, comunque, proseguire la nostra opposizione attraverso tutti i canali possibili. Ma, nel frattempo, ci rendiamo perfettamente conto che dovremo per forza trovare una soluzione per tutelare noi, i nostri gatti ed i nostri pedigree in qualche modo. L'unica soluzione che, oggi, ci sembra percorribile è quella di registrare i nostri cuccioli presso uno dei 3 LO italiani, nel caso di vendita in Italia o in Francia, benché resti, comunque, da capire in che termini e fino a quando sarà possibile questa trascrizione del pedigree... E' però necessario notare che, per i regolamenti FIFe, la doppia registrazione in ANFI potrebbe essere considerata irregolare, ed ENFI con tutta probabilità non vorrà trascrivere pedigree di gatti appartenenti a non soci (ma ciò è da verificare). AFef è l'associazione che manifesta nei nostri confronti una maggior apertura o, almeno, non si pone in aperto contrasto come le altre. E' ovvio che, comunque, ognuno farà come ritiene meglio fare.

Esiste un'altra opzione in alternativa a quanto sopra, della quale potrebbe essere necessario discutere: la possibilità reale di aprire noi stessi un Libro Genealogico Italiano. Un libro “privato” non collegato ad altre associazioni/federazioni, ma che però sia riconosciuto dal Ministero. Questa possibilità comporta che il club risponda ad una serie di requisiti stabiliti con Decreto del Ministero (DM 26/07/94) ed un esborso economico di partenza, nell'ordine dei 15.000 euro, solo per la costituzione di una nuova associazione con personalità giuridica. Difficile, ma non impossibile. I requisiti da soddisfare sono tanti, anche in ordine a assetto statutario, struttura, sede, database pedigree, ed altro. Questo ci renderebbe autonomi nell'emissione di pedigree “nazionali” in aggiunta a quelli che già riceviamo da FFS.

A questo punto è obbligatorio che ognuno di noi tragga le proprie conclusioni e decida, comunque, per il proprio bene ed interesse. Com'è

sempre stato fino oggi, per chiunque abbia deciso di intraprendere percorsi diversi, confermiamo ancora una volta la nostra totale comprensione e disponibilità nel caso decidiate di lasciare il nostro Club ed iscrivervi altrove. Allo stesso tempo chiediamo a chi decidesse di restare con noi, di riflettere bene e rendersi consapevoli del fatto che avremo nuovamente dei momenti difficili da affrontare, in aperto conflitto con chi desidera porre termine alla nostra avventura e non va tanto per il sottile, a prescindere dall'interesse che dovrebbe sempre essere al primo posto: quello dei nostri gatti e del loro benessere.

Di seguito, in calce a questa comunicazione, alcuni riferimenti veloci a terminologie ed opzioni che dovranno essere prese in considerazione.

Vi invitiamo, quindi, a pensare a come affrontare concretamente questa ennesima situazione di stress ed a condividere con noi il vostro pensiero, le vostre idee e le vostre perplessità.

Sempre a vostra completa disposizione, vi salutiamo cordialmente.

*Il Consiglio Direttivo di Felis Nitra "Club Italia"*

## **RIFERIMENTI RAPIDI**

Vendita del gatto/cucciolo = commercializzazione.

Richiesta/Registrazione del Pedigree: obbligatorio prima in FFS (il paese FIFe in cui sei iscritto), poi uno dei 3 LG Italiani riconosciuti, escluso ANFI perché in FIFe si può registrare solo nel paese dove si è membri.

Trascrizione del pedigree: una volta ricevuto il pedigree FFS del cucciolo/adulto, prima di venderlo in Italia o in Francia, deve essere "trascritto" in uno dei 3 LG Italiani riconosciuti. Non è chiaro, e non ci è stato comunicato ufficialmente fino ad oggi, fin quando sarà possibile fare la trascrizione del pedigree già emesso da FFS.

Gatti commercializzati come "non riproduttori" in Italia o all'estero (sempre con pedigree) devono avere il pedigree FFS e non è obbligatorio registrarli/trascriverli con uno dei 3 LG. I regolamenti italiani parlano di "animali da riproduzione" quindi i nostri "pet" sono esclusi dalla normativa.

Gatti commercializzati come "riproduttori" in Italia devono avere il pedigree FFS trascritto da uno dei 3 LG prima della commercializzazione. Non si può commercializzare il gatto col solo pedigree FFS e chiedere al nuovo proprietario di iscriverlo in uno dei 3 LG perché, essendo nato in Italia, il gatto deve avere un Certificato Genealogico Italiano prima di essere commercializzato.

Gatti commercializzati come “riproduttori” all'estero (esclusa Francia), il pedigree FFS è sufficiente. Se il gatto è destinato alla riproduzione all'estero, non c'è obbligo di trascrizione del pedigree ai LG riconosciuti in Italia, previa verifica della normativa esistente nel paese di destinazione. Tutte le associazioni, anche non FIFe, accettano e riconoscono i pedigree emessi da FFS. Solo in Francia valgono gli stessi criteri citati al punto precedente (come se il gatto fosse commercializzato in Italia).

---

\* Lettera al MIPAAF:

Allegato 1: [Testo della lettera](#)

\*\* Risposta ed allegati riferiti:

Allegato 2: [Testo della risposta](#)

Allegato 3: [Allegato 1 alla risposta](#)

Allegato 4: [Allegato 2 alla risposta](#)

---

## Allegato 1:

Bratislava, \_\_\_\_\_

To the Italian Ministry of Agriculture and  
Forestry Politics  
att. Mrs. Bongiovanni  
Resp. Disr7 Animal Production  
DG Rural Development  
[f.bongiovanni@politicheagricole.it](mailto:f.bongiovanni@politicheagricole.it)  
[disr7@politicheagricole.it](mailto:disr7@politicheagricole.it)

Copy to:

LOOF  
[certif@loof.asso.fr](mailto:certif@loof.asso.fr)  
[roux@loof.asso.fr](mailto:roux@loof.asso.fr)

FIFe – Federazione Feline Internazionale  
[general.secretary@fifeweb.org](mailto:general.secretary@fifeweb.org)

Ministry of Interior of the Slovak Republic  
Division of Public Administration  
Department of Entrepreneurship  
Drieňová 22  
826 86 Bratislava 29  
[ozp.svs@mvsr.vs.sk](mailto:ozp.svs@mvsr.vs.sk)

Dear Mr. Bongiovanni,

my name is Sona Ivankova and I'm the President of the Slovakian FIFe Member, Federacia Felis Slovakia (FFS). Our Federation is in charge for the issuing of the pedigrees on behalf of the Republic of Slovakia, according and in application of the EU Directive 174/91.

Our Federation is composed of a certain number of clubs, one of which is called Felis Nitra "Club Italia". In this club we have many Members that live in different EU and non-EU Countries: Italy, Poland, Netherlands, Switzerland. According to our Technical Rules and to our main Federation Rules, they register their cats and litters in our pedigree book and get official pedigrees accepted and acknowledged by all Associations and Federation (Feline circuits) all over the World.

Recently, some of our Felis Nitra Members got a refusal from the French pedigree book LOOF to register a cat sold to a French breeder. LOOF claims that this is in application of an agreement they have with one the Italian recognized pedigree books (ENFI). According to this agreement, *cats that are born in Italy cannot be considered to be "pure breed" if not registered with one of the recognized MIPAAF pedigree books.* As a consequence, our pedigrees have been treated as "illegal".

Our Federation cannot understand the above statement and the LOOF behaviour towards our Members, and considers it an obvious consequence of a misinterpretation of the procedures put in place by MIPAAF. That's the reason why we are contacting you, in your position of Functionary of the Ministry.

As stated above, our Federation issues pedigrees on behalf of the Ministry of Interior of Slovak Republic, in application of the above mentioned EU Directive, the same way as the three Italian pedigree books (ANFI, ENFI and AFEF) and the French organization LOOF issue pedigrees in their own Countries for their own Members.

Based on the principle of mutual recognition agreements among Member States of the EU, we believe the place of birth of a cat cannot be the reason for discrimination within the EU members and citizens. The

Allegato 2:

DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0009222 del 01/03/2018



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE e INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Produzioni animali

*Roma,*

Alla **FFS- Federacia Felis Slovakia,**  
Karpatska 18, Bratislava,  
ICO: 45747741, OU-BA-OWS1-2015 / 077238

E p.c.

LOOF  
[certif@loof.asso.fr](mailto:certif@loof.asso.fr)  
[roux@loof.asso.fr](mailto:roux@loof.asso.fr)

**FIFe - Federation Internationale Feline**  
[general.secretary@fifeweb.org](mailto:general.secretary@fifeweb.org)

**Ministero degli Interni della Repubblica  
Slovacca**  
Divisione della pubblica amministrazione  
Dipartimento dell'imprenditoria  
Drienova 22  
826 86 Bratislava 29  
[ozp.svs@mvsr.vs.sk](mailto:ozp.svs@mvsr.vs.sk)

**OGGETTO:** Richiesta in merito al quadro normativo di riferimento per i libri genealogici nazionali del settore felino.

Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio 2018 con la quale codesta Federazione, ha richiesto un parere in merito al quadro normativo di riferimento per i libri genealogici nazionali del settore felino.

Al riguardo, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi del settore:

- L'art. 2, comma 1, del D.Lvo n.529<sup>1</sup> del 30 dicembre 1992 stabilisce che **"I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (DM. 26 luglio 1994). Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste"**;
- lo stesso D.Lgs disciplina la commercializzazione degli animali di razza, con riferimento ai soggetti iscritti ai libri genealogici e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata dall'Associazione che gestisce il libro;
- ai sensi della direttiva 91/174/CEE, spetta agli Stati membri adottare le disposizioni idonee ad assicurare la commercializzazione degli animali di razza, i criteri di autorizzazione e riconoscimento delle associazioni e di iscrizione nei libri genealogici. **Tali criteri sono stati stabiliti con il DM del 26 luglio 1994<sup>2</sup>;**

<sup>1</sup> Attuazione della Direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza

<sup>2</sup> DM del 26 luglio 1994 relativo all'attuazione dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla "Disciplina della riproduzione animale".

Allegato 3:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITÀ  
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X - Prod. Animali

Roma,

SVIRIS - AOO SVIRIS  
REGISTRO UFFICIALE  
0022475 - 01/10/2009

Prot. 3833 /2009

*AN* Associazione Nazionale Felina  
Italiana - FFI  
Via Gropello 12  
10138 TORINO  
Fax 011-4332479

**OGGETTO:** Richiesta pareri ministeriali.

Si fa riferimento alla nota n.151/dd/2009 inviata il 17.8.2009 e pervenuta il 27.8.2009, con la quale codesta Associazione ha richiesto una serie di pareri in merito all'iscrizione ai libri genealogici dei soggetti felini allevati sul nostro territorio ed alla relativa commercializzazione, nonché in merito ad alcune posizioni recentemente assunte dalla Federazione Felina Internazionale FIFE cui codesta Associazione stessa aderisce.

Al riguardo si premette che:

- la FIFE non è un organismo riconosciuto a livello comunitario e, quindi, come affermato dalla scrivente associazione, quest'ultima, pur socia, è tenuta ad osservare le disposizioni FIFE solo in quanto non contrastino con la normativa italiana che recepisce, peraltro, il dettato comunitario;
- la FIFE medesima è una federazione di associazioni e, come anche indicato nel sito Internet, non associa singoli se non come membri onorari. In tal senso non può ad alcun titolo rivolgersi ai singoli associati di associazioni nazionali, né, tantomeno, a cittadini, ma deve avere contatti con le associazioni proprie socie.

Relativamente, poi, ai quesiti posti si evidenzia che ai sensi della direttiva 91/174/CEE, in attesa di una maggiore armonizzazione a livello europeo, come avvenuto invece per le razze di interesse zootecnico, spetta agli Stati membri adottare le disposizioni idonee ad assicurare la commercializzazione degli animali di razza, i criteri di autorizzazione e riconoscimento delle associazioni, i criteri di iscrizione nei libri genealogici e così via.

Il D.Lgs n.529/92 stabilisce che i libri genealogici delle razze e specie diverse da quelle regolamentate dalla L.30/91, relativi ai c.d. animali da affezione (cani e gatti) sono istituiti dalle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 26.7.1994, previa approvazione dello scrivente Ministero, cui spetta anche il potere di approvare il disciplinare e le norme tecniche che regolano la tenuta dei libri medesimi.

Lo stesso D.Lgs disciplina la commercializzazione degli animali di razza, esclusivamente con riferimento ai soggetti iscritti ai libri genealogici e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata dall'Associazione che gestisce il libro.

Le: Ass Felina-rich pareri minist-06L-MPZ.doc  
MPZ/mlb 9/2009

Mipaaf - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il direttore generale D'ARI

ALLEGATO I

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Comune di residenza	Provincia
Maioli D'Assisi Francesco	14 luglio 1946	Potenza	PZ
		Polla	
94A5192			

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 26 luglio 1994**

Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale».

**IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 3 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici;

Visto il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante attuazione della direttiva 91/174/CEE relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici ed i registri anagrafici;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991;

Vista la decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione del 11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati;

Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle associazioni di allevatori che tengono od istituiscono libri genealogici;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 «Disciplina della riproduzione animale»;

Decreta:

Art. 1

1. Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, devono:

- a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;
- b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci;
- c) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto.

2. A livello periferico l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali è svolta da associazioni di allevatori organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purché in possesso di personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente.

3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche alle associazioni di allevatori, organizzazioni di allevamento e imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, registri per i suini ibridi riproduttori.

Art. 2

1. Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private, di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-strutturali:

- a) disponibilità di un patrimonio zootecnico quantitativamente sufficiente a realizzare un programma di miglioramento genetico o ad assicurare la conservazione di razze popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione;